

PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DELLA GERADADDA

Delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Bergamo N° 440 del 06-09-2007 di riconoscimento del PLIS denominato della GERADADDA nei Comuni di Arcene, Canonica d'Adda, Casirate d'Adda, Ciserano, Fara Gera d'Adda , Pontirolo Nuovo e Treviglio.

CONVENZIONE ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 tra i Comuni di Fara Gera d'Adda, Canonica d'Adda, Pontirolo Nuovo, Arcene, Ciserano, Treviglio e Casirate d'Adda.

L'anno duemilaotto addi 21 del mese di giugno nella Sede Municipale del Comune di Fara Gera d'Adda, tra:

- il Comune di Arcene, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Luccisano Michele;
- il Comune di Canonica d'Adda, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Pirotta Graziano;
- il Comune di Casirate d'Adda, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Degeri Luigia;
- il Comune di Ciserano, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Zucchetti Natale;
- il Comune di Fara Gera d'Adda, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Piazzalunga Valerio;
- il Comune di Pontirolo Nuovo, rappresentato dall'Assessore all'Ambiente Sig. Dendena Christian;
- il Comune di Treviglio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Borghi Ariella;

PREMESSO:

- che l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 consente di stipulare convenzioni tra Comuni e Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che in questi ultimi anni si è assistito ad un incremento generalizzato dell'espansione urbana e tale pressione è particolarmente sentita e pregnante nei territori dei Comuni firmatari del presente atto;
- che gli Enti succitati ritengono utile, opportuno e rilevante, agire in sinergia e solidalmente per migliorare la tutela del territorio mediante obiettivi che consentano una gestione unitaria dello stesso e che prevedano :

1. Il recupero e valorizzazione del paesaggio e del sistema delle rogge

attraverso la valorizzazione e la re-introduzione di specie autoctone, il completamento delle alberature e/o la collocazione di nuove, la sistemazione e la manutenzione delle sponde, il miglioramento dei percorsi campestri.

2. La creazione del sistema di fruizione del parco per il tempo libero

mediante l'individuazione di poli di interscambio gomma/ferro/bici, il potenziamento delle infrastrutture esistenti (centri sportivi, aree attrezzate, ecc.), l'individuazione di nuove localizzazioni anche temporanee (ad es. aree sosta/pic-nic, maneggio, chioschi, percorsi-vita, vivai, infopoint, ecc.), il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico (sia rurale che religioso), l'individuazione di percorsi di raccordo con le aree protette limitrofe.

3. La valorizzazione del settore agricolo

Mediante la collaborazione fattiva degli agricoltori basilare per l'esistenza stessa del parco, poiché l'agricoltura ha sempre rappresentato uno strumento di difesa e riequilibrio dell'ambiente.

4. L'individuazione e realizzazione di modalità di mitigazione e compensazione ambientale delle infrastrutture ad alto impatto

in collaborazione con gli enti e le società responsabili degli interventi

Dato atto

delle manifeste volontà delle Amministrazioni di addivenire alla attuazione e alla gestione coordinata del Parco Locale di Interesse sovracomunale della Geradadda, come si desume dalle delibere dei rispettivi Consigli Comunali, di seguito elencate:

- Comune di Arcene, deliberazione consiliare n. 67 del 27.12.2007;
- Comune di Canonica d'Adda, deliberazione consiliare n. 12 del 21.02.2008;
- Comune di Casirate d'Adda, deliberazione consiliare n. 16 del 12.03.2008;
- Comune di Ciserano, deliberazione consiliare n. 8 del 26.02.2008;
- Comune di Fara Gera d'Adda, deliberazione consiliare n. 8 del 21.01.2008;
- Comune di Pontirolo Nuovo, deliberazione consiliare n. 3 del 25.01.2008;
- Comune di Treviglio, deliberazione consiliare n. 10 del 14.02.2008;

tutto ciò premesso, tra i citati Enti si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – NATURA DELLA CONVENZIONE, VALIDITA' DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi indicati al successivo art. 3, i Comuni indicati in epigrafe (di seguito denominati "enti stipulanti") determinano di affidare, garantendo una partecipazione collegiale, la gestione del Parco Locale della Geradadda al Comune di Fara Gera d'Adda in base ai contenuti della presente Convenzione.

ART. 2 – COMITATO DI COORDINAMENTO E SUE FUNZIONI

Gli enti stipulanti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori o loro delegati. Al Sindaco del Comune di Fara Gera D'Adda sono attribuite le funzioni di Presidente del Comitato di Coordinamento.

A tale comitato è affidata la definizione di tutti gli atti e gli interventi inerenti il PLIS, siano essi di natura contrattualistica e istituzionale (come specificato al successivo art. 5), siano essi a rilevanza economica, di natura corrente o in conto capitale.

Il comitato di coordinamento si riunisce periodicamente in funzione delle esigenze contingenti e comunque almeno una volta all'anno per la predisposizione del piano degli investimenti e per l'approvazione del bilancio. Le riunioni del comitato di coordinamento sono convocate con avviso scritto dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso. Nell'avviso di convocazione sono elencati, in modo dettagliato, gli argomenti da esaminare.

Le riunioni periodiche sono ritenute valide con la presenza di almeno 4 Comuni rappresentati e le decisioni conseguenti vengono assunte a maggioranza semplice.

Il bilancio ed il piano degli investimenti dovranno essere approvati a maggioranza qualificata con il voto favorevole di almeno 5 Comuni purché questi, con le loro quote, rappresentino almeno il 60% del bilancio complessivo.

Al Comune di Fara Gera d'Adda, viene attribuito il ruolo di Comune Capofila e viene delegato alla gestione del PLIS, in base ai contenuti della presente Convenzione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di anni 5 decorrenti dalla stipula e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla legge, dalla presente Convenzione oppure a seguito della costituzione di un specifico ente gestore. La presente convenzione può essere rinnovata con deliberazioni dei Consigli Comunali degli enti stipulanti.

ART. 4 – SCOPI DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per scopo l'attuazione e la gestione di un'area protetta denominata Parco Locale di Interesse Sovracomunale della Geradadda, e più in particolare:

- la gestione del Parco Locale mediante il Bilancio Preventivo e Consuntivo Annuale e il Programma Pluriennale degli Interventi riferito ad un arco di tempo di almeno tre anni, redatto dall'Ente Capofila;
 - la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, botanico e faunistico;
 - l'estensione della conoscenza di tale patrimonio a tutti i cittadini, con particolare attenzione alle scuole;
 - lo studio, la salvaguardia e la tutela degli ambiti a più forte naturalità;
 - la valorizzazione del paesaggio agricolo, il ripristino della rete dei filari, la tutela del sistema irriguo e la valorizzazione delle rogge, con specifiche politiche di sostegno agli operatori agricoli;
 - il mantenimento della rete di sentieri e strade interpoderali (per fini di conduzione agricola e ricreativi);
 - il ripristino e la valorizzazione di una rete di sentieri ciclo-pedonali, di collegamento tra i paesi;
 - la creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una fruizione del parco compatibile con le esigenze di salvaguardia e per stimolare la conoscenza delle caratteristiche del territorio;
-

- la creazione di connessioni ambientali tra il verde urbano e l'ambiente naturale dei parchi circostanti;
- la creazione di "aree cuscinetto" tra gli insediamenti produttivi e residenziali e l'ambiente naturale;
- il recupero di aree degradate.

ART. 5 – COMPITI DEL COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

Il Comune capofila assume, in forza della presente convenzione, lo status di Ente Delegato alla gestione del PLIS della "GERADADDA".

Il Comune capofila svolge le funzioni per le quali ha ricevuto la delega avvalendosi delle competenze tecnico-scientifiche necessarie.

Il Comune capofila in virtù della delega acquisita è autorizzato a negoziare ed a stipulare con terzi i contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite.

Il Comune Capofila è tenuto alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti dalla rendicontazione dei risultati economico-finanziari entro il 31/12 di ogni anno.

Inoltre per conseguire tali scopi il Comune di Fara Gera d'Adda, preso atto degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento, in nome e per conto degli Enti Stipulanti:

- esprime parere agli Organi della Regione, della Provincia e degli Enti Locali, su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco ed aree contigue, nei casi previsti dalla legge o dallo strumento urbanistico comunale, ovvero dal regolamento per la gestione del Parco;
- individua le aree da acquisire, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, indicate nel Programma Pluriennale degli Interventi come necessarie a conseguimento delle finalità del Parco;
- chiede alla Provincia contributi per gli interventi finanziari occorrenti;
- promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI

Il comune capofila trasferisce nel proprio bilancio gli eventuali contributi e/o finanziamenti provenienti da altri Enti o da privati finalizzati alle spese per la gestione ordinaria e/o per gli investimenti.

Il Comune di Fara Gera d'Adda, su indicazione del Comitato di Coordinamento, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti.

Le spese di gestione derivanti dalla presente Convenzione, come previste nel bilancio preventivo e nel programma pluriennale degli interventi, sono così ripartite:

50% in proporzione al numero degli abitanti riferiti al 31/12 dell'anno precedente;

50% in proporzione alla superficie territoriale inserita nel PLIS.

Il Comune di Fara Gera d'Adda istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, sia in Conto Corrente che in Conto Capitale.

Il Comune di Fara Gera d'Adda uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Ha l'obbligo del pareggio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In particolare gli impegni di spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio. Ulteriori impegni rispetto ai valori iniziali, devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese in modo da garantire il pareggio. Gli impegni non assunti a fronte di entrate accertate verranno mantenuti a residuo nel bilancio consuntivo ed impegnati nell'esercizio successivo.

Gli enti stipulanti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento. Gli Enti stipulanti si obbligano al puntuale versamento delle quote di partecipazione annuale, come da riparto approvato contestualmente al Bilancio, entro sessanta giorni dalla data di approvazione dello stesso.

In caso di ritardato pagamento, gli enti stipulanti autorizzano il Comune di Fara Gera d'Adda ad avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste dalle leggi amministrative e civili, sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso vigente in detti periodi per la Cassa Depositi e Prestiti.

Gli Enti stipulanti partecipano alle spese mediante contributi a specifica destinazione o piani di riparto approvati dal Comitato di Coordinamento, al netto dei contributi per progetti finalizzati erogati dalla Regione Lombardia e da altri soggetti pubblici e privati.

ART. 7 – CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONVENZIONATI

Il Comune di Fara Gera d'Adda convoca, entro il mese di settembre di ogni anno il Comitato di Coordinamento al fine di definire gli indirizzi e i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi approvato all'unanimità.

Nei successivi 30 giorni dalla fine dei lavori del Comitato di Coordinamento, il Comune Capofila trasmette agli Enti stipulanti gli schemi dei seguenti atti, relativamente alla gestione del Parco:

- a. il Programma Pluriennale degli Interventi;
- b. il Bilancio Preventivo;
- c. il Piano di Riparto;

Nei successivi 30 giorni gli Enti Stipulanti esprimono il parere obbligatorio e vincolato in ordine ai punti precedenti. Qualora gli enti stipulanti non pervengano all'espressione del parere nel tempo utile affinché i dati risultanti vengano inseriti negli atti comunali nei termini previsti dalle vigenti leggi, il Comune di Fara Gera d'Adda è autorizzato a riportare esclusivamente per le spese correnti in entrata e uscita una somma corrispondente a quella dell'anno precedente.

Il Comune di Fara Gera d'Adda deve provvedere, tenuto ovviamente conto della puntualità dei processi decisionali posti a capo al Comitato di Coordinamento e agli enti stipulanti, alla trasmissione degli schemi di bilancio e di programma, anche pluriennale, in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, determinato dalla legge finanziaria.

ART. 8 – PARTECIPAZIONE

Ciascun ente stipulante, tramite il Sindaco o suo delegato, ha facoltà di rivolgere al Sindaco di Fara Gera d'Adda o al Comitato di Coordinamento, interpellanze e proposte sull'attività convenzionale. La risposta scritta all'interpellanza è fornita dal Sindaco di Fara Gera d'Adda entro 30 giorni.

Il Comune di Fara Gera d'Adda deve promuovere in collaborazione con gli Enti interessati tutte le forme ritenute utili ed opportune alla diffusione e promozione delle attività del Parco.

Ciascun ente stipulante designa un proprio funzionario tecnico al fine di costituire il Comitato Tecnico con funzione consultiva, obbligatoria e non vincolante, sul Programma Pluriennale degli Interventi.

ART. 9 – GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONVENZIONALI

Il Comune di Fara Gera d'Adda provvede alla gestione delle attività delegate mediante i propri uffici, avvalendosi, nel caso, di rapporti di consulenza esterni e della collaborazione di Enti, Istituzioni e Associazioni che condividano le finalità e gli obiettivi del Comitato di Coordinamento, assumendo con essi le tipologie di rapporti ritenuti più idonei. I rapporti sopra definiti dovranno essere esplicitati nella Relazione allegata al Bilancio Preventivo di ogni anno.

I compiti gestionali delegati al Comune di Fara Gera d'Adda sono tutti quelli necessari ad assicurare una valida gestione, in particolare:

- redigere il P.P.I. e il relativo quadro economico;
- coordinare l'esecuzione dei progetti attuativi del P.P.I.
- mantenere una costante relazione con gli uffici tecnici comunali dei Comuni convenzionati;
- svolgere attività di promozione e ricerca di finanziamenti;
- promuovere e coordinare attività con altri soggetti (associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, in particolare agricoltori, etc...);
- esercitare la sorveglianza sul parco mediante intesa con i servizi di vigilanza dei singoli Comuni, di parchi vicini, della Provincia.

Al personale interessato saranno conferite le abilitazioni necessarie ai sensi della L. 689/81 e L.R. applicative.

Il Comune di Fara Gera d'Adda è altresì autorizzato a promuovere interessi con Enti delegati (e la Regione Lombardia) per l'impiego delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Per l'attività di informazione del pubblico nonché per altre attività, il Comune di Fara Gera d'Adda può promuovere la costituzione di gruppi volontari, dotandoli delle idonee attrezzature e di copertura assicurativa contro gli infortuni e R.C.T.

ART. 10 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA CONVENZIONE

Nel caso in cui uno o più Comuni richiedessero di aderire alla presente convenzione, in momenti successivi a quello in rapporto al quale si procede con il presente atto, i Comuni firmatari si riservano di verificare tempi e modi per l'accettazione.

Le istanze di associazione vengono inviate al Sindaco del Comune capofila dal Sindaco del Comune o Comuni interessati ad aderire.

ART. 11 – RECESSIONE DALLA CONVENZIONE

I singoli Comuni hanno facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso di sei mesi. Nulla è dovuto al comune recedente. Le spese preventivate dell'esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che eserciti il diritto di recesso.


Il Comune Capofila ha facoltà di chiedere la decadenza dalla convenzione nel caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.

Il Comune Capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di dodici mesi. Il recesso del Comune Capofila non determina lo scioglimento della Convenzione, né la cessazione del parco. I comuni rimanenti individueranno tra loro il nuovo comune capofila.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Arcene

il Sindaco Sig. Luccisano Michele




Per il Comune di Canonica d'Adda

il Sindaco Sig. Pirotta Graziano




Per il Comune di Casirate d'Adda

il Sindaco Sig.ra Degeri Luigia




Per il Comune di Ciserano

il Sindaco Sig. Zucchetti Natale



Per il Comune di Fara Gera d'Adda

il Sindaco Sig. Piazzalunga Valerio



Per il Comune di Pontirolo Nuovo

l'Assessore all'Ambiente Dendena Christian



Per il Comune di Treviglio

il Sindaco Sig.ra Borghi Ariella

